

Codice A1107A

D.D. 30 ottobre 2015, n. 628

Lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria. (cod. CUP J32I97000000001). Provvedimenti in ordine alla rata di saldo ex art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1207 del 25.11.2002 è stata indetta gara a procedura aperta per i lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO);

- con Determinazione dirigenziale n. 1009 del 29.10.2003 i predetti lavori di restauro sono stati aggiudicati all'A.T.I. GUERRINI S.p.A. (Capogruppo mandataria) – ARCAS S.p.A. – M.I.T. DI ULIVI & ZEME S.r.l. - corrente in Torino, Via Medail n. 36 - per l'importo di € 11.964.005,43, oltre IVA di cui € 82.191,75 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi;

- al fine di eseguire i lavori in esame, le predette imprese si sono a suo tempo riunite in associazione temporanea costituita in conformità dell'art. 10 comma 1 lett. d) della L. n. 109/94, conferendo all'impresa GUERRINI s.p.a. mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, in virtù di atto Notaio Giulio Biino in Torino del 27.10.2003 rep. n. 11580/ n. 5454 fasc. registrato a Torino il 28.10.2003;

- per effetto del mandato con rappresentanza conferito come sopra specificato, il mandatario rappresentante Guerrini S.p.a. può, a nome e per conto del raggruppamento, "*compiere tutte le operazioni e gli atti*" necessari allo svolgimento dell'appalto (art. 3 dell'atto sopra citato), tra i quali "*stipulare in nome e per conto delle imprese stesse tutti gli atti consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori*" nonché "*incassare somme e rilasciare quietanza sia in conto sia saldo*" (art. 4 dell'atto sopra citato);

- in data 26.11.2003 è stato stipulato con la suddetta A.T.I. Appaltatrice contratto rep. n. 8645 del 20.11.2003, registrato al 2° Ufficio delle Entrate di Torino al n. 9724 Serie 3;

- con Determinazioni dirigenziali nn. 51 del 25.01.2006, 800 dell'01.08.2007, 1342 del 19.11.2008 e 1494 del 30.12.2009 e i relativi atti di sottomissione repp. nn. 11003 del 24.02.2006, 12696 del 3.09.2007, 14069 del 12.12.2008 e 15097 del 5.02.2010, sono state approvate apposite perizie di variante;

- con Determinazioni dirigenziali nn. 895 del 10.09.2007, 1133 del 19.10.2009 e 511 del 17.06.2010 sono stati approvati i Verbali Concordamento Nuovi Prezzi nonché la documentazione correlata;

- per effetto degli atti aggiuntivi sopra indicati l'importo contrattuale è stato aumentato e rideterminato in € 19.503.222,18, oltre IVA e così per complessivi € 21.453.544,41 o.f.c.;

- per far fronte alla suddetta spesa sono stati predisposti i seguenti impegni:

I. n. 6160/2002 di € 10.320.139,00 o.f.c. sul Cap. 20364 con Determinazione dirigenziale n. 1207 del 25.11.2002 di cui € 1.596.678,70 in perenzionereimpegnati come segue:

- per € 764.781,36 o.f.c. sul capitolo 205056 con Determinazione dirigenziale n. 1268 del 18.11.2009 - I. n. 4974/2009;

- per € 119.503,03 o.f.c. sul capitolo 204704 con Determinazione dirigenziale n. 1272 del 30.11.2010 - I. n. 3542/2010;

I. n. 5279/2003 di € 2.831.266,97 o.f.c. sul Cap. 20364 con Determinazione dirigenziale n. 1009 del 20.10.2003 di cui € 1.730.496,97 o.f.c. in perenzione reimpegnati per l'intero importo sul capitolo 204704 con Determinazione dirigenziale n. 1272 del 30.11.2010 - I. n. 3542/2010;

I. n. 3890/2007 di € 1.736.434,24 o.f.c. sul Cap. 20300 con Determinazione dirigenziale n. 907 del 12.9.2007;

I. n. 3206/2007 di € 682.253,88 o.f.c. sul Cap. 20300 con Determinazione dirigenziale n. 800 del 1.8.2007;

I. n. 6476/2007 di € 3.958.864,38 o.f.c. sul Cap. 204844 con Determinazione dirigenziale n. 154 del 17.12.2007 di cui € 1.108.150,05 o.f.c. per finanziare l'appalto di che trattasi;

I. n. 6477/2007 di € 1.417.000,00 o.f.c. sul Cap. 205056 con Determinazione dirigenziale n. 154 del 17.12.2007 di cui € 1.409.572,92 o.f.c. per finanziare l'appalto di che trattasi;

I. n. 5658/2009 di € 156.064,37 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 1428 del 9.12.2009;

I. n. 899/2010 di € 622.498,99 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 289 del 11.3.2010;

I. n. 1710/2010 di € 2.123.015,62 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 643 del 6.7.2010;

I. n. 3191/2010 di € 669.641,64 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 873 dell'8.9.2010;

I. n. 3688/2012 di € 497.901,04 o.f.c. sul Cap. 257003 con Determinazione dirigenziale n. 1106 del 28.12.2012 (di cui € 497.901,04 o.f.c. per lavori ed € 636.875,86 o.f.c. per spettanze relative a prestazioni professionali di ingegneria ed architettura);

- con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007 la Stazione Appaltante ha preso atto che, con atto rogito Notaio Dott. Giulio Biino in Torino – rep. n. 21208/Fascic. N. 10720 del 26.9.2007 registrato il 5.10.2007 a Torino, 2° Ufficio delle Entrate al n. 17147- Serie 1T, le Imprese Guerrini S.p.A. e Arcas S.p.a., facenti parte dell'A.T.I. Appaltatrice sopra citata, hanno ceduto ex art. 117 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., i crediti maturati e maturandi nonché ogni altro futuro credito nascente dal contratto d'appalto sopra menzionato in favore di Intesa Mediofactoring S.p.A., disponendo l'emissione dei mandati di pagamento in favore della cessionaria conformemente alle modalità indicate nell'atto notarile sopra citato;

- i lavori in esame sono ultimati in data 26.4.2011;

- il Certificato di collaudo delle opere è stato emesso in data 11.11.2012;

- con Sentenza del Tribunale di Torino del 1.12.2014 è stato dichiarato il fallimento (n. 530/2014) dell'impresa Guerrini S.p.a in liquidazione, capogruppo mandataria dell'A.T.I. Appaltatrice dei lavori;

- con Determinazione dirigenziale n. 6 del 13.1.2015 è stato ritenuto ammissibile, per le motivazioni rappresentate nelle premesse del provvedimento, il predetto Certificato di Collaudo, regolarizzato dall'A.T.I. Appaltatrice ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. in data 14.06.2013,

attestante che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € 19.503.222,34 o.f.e.;

- con il medesimo provvedimento dirigenziale:

- sono state altresì respinte tutte le riserve richiamate, confermate, apposte e quantificate dall'A.T.I. Appaltatrice all'atto della sottoscrizione dello Stato finale nonché le richieste formulate ex art. 203 D.P.R. n. 554/99 s.m.i. (ora art. 233 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.) in sede di sottoscrizione del Certificato di Collaudo;
- è stato dato atto che a fronte dell'importo contrattuale autorizzato pari ad € 19.503.222,18 o.f.e. e dei versamenti corrisposti all'A.T.I. Appaltatrice nel corso dei lavori per l'importo complessivo di € 18.878.445,96 o.f.e. (pari ad € 20.766.290,56 d.c.), risulta un credito residuo a favore dell'A.T.I. Appaltatrice medesima pari ad € 624.776,22 oltre IVA e così per complessivi € 687.253,84 o.f.c. cui si farà fronte per € 189.35281 o.f.c. con i fondi di cui al capitolo 204704 - impegno delegato n. 3542/2010 assunto con Determinazione n. 1272 del 30.11.2010 - e per € 497.901,04 o.f.c. con i fondi di cui al capitolo 257003 - impegno delegato n. 3688/2012 assunto con Determinazione n. 1106 del 28.12.2012;
- è stato disposto, tra le altre cose, di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la definizione dei rapporti con l'A.T.I. Appaltatrice dei lavori esame in dipendenza del fallimento (n. 530/2014) della capogruppo mandataria Guerrini s.p.a., già in liquidazione, dichiarato con Sentenza del Tribunale di Torino del 1.12.2014, nonché l'autorizzazione alla corresponsione del credito sopra specificato tenendo conto altresì dell'intervenuta cessione dei crediti d'appalto ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di cui alla sopra citata presa d'atto della Stazione Appaltante avvenuta con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

vista la nota del 15.12.2014, pervenuta, in data 18.12.2014, con la quale le imprese mandanti Arcas S.p.A. e M.I.T. S.r.l., a mezzo dello studio legale Tosetto e Weigman e Ass.ti, hanno manifestato congiuntamente l'intenzione ai sensi dell'art. 37 comma 18 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.- Codice dei contratti pubblici - di *“ricostituire l'A.T.I. con la nomina della nuova mandataria onde poter ultimare il contratto in oggetto”*;

visto l'art. 37 comma 18 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.in forza del quale, in caso di fallimento del mandatario, la Stazione appaltante *“può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti nel presente codice purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori servizi o forniture ancora da eseguire”* fermo restando la facoltà di recedere dall'appalto in assenza di tali condizioni;

vista la nota prot. n. 9256/A11000 del 25.2.2015, con la quale la Stazione appaltante, unitamente all'Avvocatura regionale, evidenziavano che le opere in esame risultano terminate il 26.4.2011 e collaudate, con emissione del relativo Certificato di collaudo, in data 11.11.2012 e che pertanto, in assenza di lavorazioni ancora da eseguire alla data dell'intervenuto fallimento della mandataria, la richiesta delle mandanti non potesse essere accolta;

visto l'art. 78 del R.D. 16.03.1942 n. 267 (L. fallimentare) in forza del quale *“il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario”*;

preso atto dello scioglimento ex lege del rapporto di mandato con rappresentanza a suo tempo conferito all'impresa Guerrini S.p.a. dalle imprese Arcas s.p.a. e Mit s.r.l. con atto Notaio Giulio Biino in Torino del 27.10.2003 rep. n. 11580/ n. 5454 fasc. registrato a Torino il 28.10.2003;

preso atto altresì che, per effetto di quanto sopra, vengono meno, in capo al mandatario Guerrini S.p.a., ora in fallimento, i poteri di rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti Arcas s.p.a. e Mit s.r.l. nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti necessari allo svolgimento dell'appalto;

preso infine atto che l'impresa Guerrini S.p.a. in fallimento non è più conseguentemente legittimata a compiere, nei rapporti con l'Amministrazione committente, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici nei confronti delle imprese mandanti, tra cui stipulare le polizze di cui all'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 nonché incassare somme e rilasciare quietanze sia in conto sia a saldo dalla Stazione Appaltante a nome e per conto delle medesime;

tenuto conto che l'A.T.I. Appaltatrice, alla data del fallimento, risultava ancora inadempiente all'obbligo contrattualmente previsto (art. 16 comma 3 del contratto d'appalto) di presentazione delle coperture assicurative sopra specificate stante i ripetuti solleciti in merito effettuati;

atteso che con la predetta nota prot. n. 9256/A11000 del 25.2.2015 la Stazione appaltante, unitamente all'Avvocatura regionale, evidenziava a fronte della sopra menzionata normativa fallimentare in tema di mandato, di poter prendere in considerazione la presentazione della polizza indennitaria decennale nonché la polizza per responsabilità civile verso terzi ex art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 da parte delle imprese Arcas s.p.a. e Mit s.r.l. nonché di Guerrini s.p.a. in liquidazione ora fallita;

vista la nota prot. n. 23894/A11000 del 21.5.2015 con la quale l'Amministrazione regionale committente, a fronte dei mancati riscontri, ha diffidato ex art. 1454 c.c. le imprese, originariamente riunite nell'A.T.I. Guerrini S.p.a. (capogruppo mandataria) – Arcas s.p.a. - M.I.T. S.r.l. Appaltatrice delle opere, ad adempiere agli obblighi contrattualmente previsti in ordine alle coperture assicurative sopra specificate;

viste le note del 29.5.2015 e del 16.6.2015 con le quali i soggetti sopra citati a mezzo dello studio legale Tosetto e Weigman e Ass.ti, hanno comunicato di aver attivato le procedure propedeutiche alla produzione delle polizze in esame e di aver ottenuto esito favorevole da parte della società PROTOS S.p.A. per il rilascio delle stesse da parte di idonea società di Assicurazione;

vista la nota prot. n. 8751/A13040 del 21.7.2015 con la quale l'Avvocatura regionale ha chiarito che *“alla luce della normativa fallimentare e dei correlati poteri e funzioni attribuiti al curatore, tra questi non rientra l'obbligo della stipula e dell'emissione delle polizze ex art. 104 commi 1 e 2 del DPR n. 554/99”* di cui sopra e che le mandanti, *“nonostante lo scioglimento interno del mandato, mantengano tale obbligo che può ritenersi adempiuto con la piena copertura di legge riportata in polizza”*;

vista la nota del 7.9.2015 con la quale le imprese Arcas S.p.a. e MIT S.R.L. hanno trasmesso polizza n. 124527433 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. in data 8.7.2015 quale copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale verso terzi, previste dall'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., redatta secondo lo schema tipo 2.4 di cui al D.M. 123/2004;

preso atto che, conformemente alle indicazioni pervenute dall'Avvocatura regionale, la suddetta polizza è stata sottoscritta dalle predette imprese tenute all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto rep. n. 8645 del 20.11.2003 stipulato con l'A.T.I. Appaltatrice Guerrini s.p.a.

(capogruppo)– Arcas s.p.a - MIT s.r.l., stante lo scioglimento interno del mandato ex art. 78 L. fallimentare, avente copertura dell'intero importo dei lavori effettuati e collaudati pari ad € 19.503.222,34 oltre IVA e che pertanto il predetto obbligo contrattuale possa ritenersi adempiuto;

visto l'art. 104 comma 3 del DPR n. 554/99 in virtù del quale *“la liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze”* di cui sopra;

visto l'art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché l'art. 199 del D.P.R. n. 554/1999;

dato atto che ai sensi dell'art. 141 comma 3 il Certificato di collaudo ha assunto carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo e che pertanto non risulta applicabile il comma 9 della norma medesima che dispone il pagamento della rata di saldo previa garanzia fideiussoria;

ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di poter procedere alla liquidazione del credito di € 624.776,22 oltre IVA, e così per complessivi € 687.253,84 o.f.c., individuato con Determinazione dirigenziale n. 6 del 13.1.2015 con la quale è stato approvato il certificato di Collaudo delle opere in esame;

viste le pronunce della Corte di Cassazione in tema di fallimento dell'impresa mandataria di un'associazione temporanea di imprese intervenuto nell'esecuzione di appalti pubblici, per le quali, visto l'art. 78 della L. fallimentare, l'impresa mandataria *“(essendo l'accettazione dell'opera avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento) deve reputarsi direttamente legittimata a riscuotere dall'amministrazione committente il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati, la cui esecuzione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza”* (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 23894 del 22.10.2013; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19165 del 13.09.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 421 del 15.1.2000) e non anche a nome e per conto delle altre imprese originariamente costituenti l'A.T.I. affidataria dell'appalto;

viste altresì le pronunce della Suprema Corte tra cui Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 3635 del 14.2.2013 e Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 3810 del 17.2.2010 in forza della quale *“risolto il contratto originante l'A.T.I. per effetto del fallimento della capogruppo-mandataria (art. 78 L. fall.) è ben possibile, [...] che la mandante agisca per la riscossione della quota parte del maturato credito a sé imputabile”*;

rilevato pertanto che, in dipendenza della normativa fallimentare e della giurisprudenza sopra menzionata, l'impresa Guerrini S.p.a. in fallimento non è più legittimata ad incassare dalla Stazione appaltante somme ed a rilasciare quietanza sia in conto sia saldo a nome e per conto delle altre consociate per effetto dello scioglimento del rapporto di mandato ex art. 78 L. fallimentare ma solo per la quota di sua spettanza mentre le restanti imprese Arcas s.p.a e M.i.t. s.r.l., facenti a suo tempo parte del raggruppamento, possono agire pro quota nei confronti della Stazione appaltante per ottenere il pagamento dei compensi maturati e non ancora corrisposti;

viste le fatture a suo tempo emesse:

- dall'impresa MIT s.r.l. nn. 355 del 30.9.2011 di € 6.708,71 o.f.c. e 356 del 30.9.2011 di € 141.931,99 o.f.c. ;
- dall'impresa Guerrini s.p.a. nn. 170/s di € 65.272,65 o.f.c. e 171/s del 30.9.2011 di € 204.034,01 o.f.c.;
- dall'impresa Arcas s.p.a. nn. 167 di € 65.272,65 e 168 di € 204.034,01 o.f.c.;

reputato pertanto di poter corrispondere il credito d'appalto, in dipendenza di quanto sopra, direttamente ai singoli soggetti facenti originariamente parte del raggruppamento, pro quota in base all'accordo di associazione temporanea, tenuto conto delle rispettive vicende giuridiche;

vista la nota del 16.9.2015 con la quale l'impresa MIT s.r.l. ha trasmesso, in conformità alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., le coordinate bancarie per il pagamento delle proprie spettanze nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di esso;

visto il DURC pervenuto in data 10.09.2015 attestante la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa M.I.T. s.r.l.;

ritenuto, dalla documentazione agli atti e per le motivazioni tutte in premessa evidenziate, di poter autorizzare in favore dell'impresa MIT s.r.l. (P.IVA 0562809001– cod beneficiario 70331) corrente in Nichelino (TO) Via Calatafimi 25, la liquidazione del credito d'appalto per la quota di sua spettanza pari a complessivi € 148.640,70 o.f.c. (di cui alle fatture nn. 355 del 30.9.2011 di € 6.708,71 o.f.c. e 356 del 30.9.2011 di € 141.931,99 o.f.c.) sul seguente conto corrente:

Istituto UNICREDIT BANCA ag. Moncalieri (omissis)

dato atto di far fronte alla suddetta spesa con i fondi del capitolo 204704 - impegno delegato n. 3542/2010 assunto con Determinazione n. 1272 del 30.11.2010;

atteso che sono in atto le conclusive verifiche da parte della Stazione appaltante, con riferimento alle posizioni delle imprese Guerrini S.p.a. in fallimento ed Arcas s.p.a., nei confronti del cessionario dei crediti derivanti dal contratto d'appalto a suo tempo dalle stesse ceduti ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con atto di cessione recepito con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007 in premessa menzionata;

ritenuto che le suddette verifiche rilevano ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato a ricevere il corrispettivo d'appalto per consentire alla Stazione appaltante di liberarsi validamente dall'obbligazione di pagamento contrattualmente prevista;

dato atto pertanto di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la corresponsione della residua somma del credito d'appalto alle imprese Arcas s.p.a. e Guerrini in fallimento tenendo conto degli esiti delle conclusive verifiche in atto in ordine all'intervenuta cessione dei crediti d'appalto ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recepita con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

dato atto infine che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile;

dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015, prevede che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:*

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” “affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All 2 al P.N.A.);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 1442/SB100 del 7.02.2013;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4,16 e 17 del D.lgs n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
visto il D.lgs n. 118/2011 s.m.i.;
vista la L. R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 9 del 14.05.2015 ;
vista la L.R. n. 10 del 15.05.2015;
visto l'art. 78 del R.D. 16.03.1942 n. 267;
visto l'art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
visto l'art. 104 del DPR n. 554/99;

determina

con riferimento ai lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana (cod. CUP J32I97000000001), nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO), aggiudicati all'A.T.I. GUERRINI S.p.A. (Capogruppo mandataria) – ARCAS S.p.A. – M.I.T. DI ULIVI & ZEME S.r.l. - corrente in Torino, Via Medail n. 36:

- di prendere atto dello scioglimento ex art. 78 del R.D. 16.03.1942 n. 267 (L. fallimentare) del rapporto di mandato con rappresentanza a suo tempo conferito all'impresa Guerrini S.p.a. dalle imprese Arcas s.p.a. e Mit s.r.l. con atto Notaio Giulio Biino in Torino del 27.10.2003 rep. n. 11580/ n. 5454 fasc. registrato a Torino il 28.10.2003;

- di dare atto che, per effetto di quanto sopra, vengono meno, in capo al mandatario Guerrini S.p.a., ora in fallimento, i poteri di rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti Arcas s.p.a. e Mit s.r.l. nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti necessari allo svolgimento dell'appalto;

- di dare conseguentemente atto che l'impresa Guerrini S.p.a. in fallimento non è più legittimata a compiere, nei rapporti con l'Amministrazione committente, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici nei confronti delle imprese mandanti, tra cui stipulare le polizze di cui all'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 nonché incassare somme e rilasciare quietanze sia in conto sia a saldo dalla Stazione Appaltante a nome e per conto delle medesime;

- di dare atto altresì che, conformemente alle indicazioni pervenute dall'Avvocatura regionale, le imprese Arcas s.p.a. e Mit s.r.l., tenute all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto rep. n. 8645 del 20.11.2003 a suo tempo stipulato con l'A.T.I. Appaltatrice Guerrini s.p.a. (capogruppo)– Arcas s.p.a - MIT s.r.l., stante lo scioglimento interno del mandato ex art. 78 L. fallimentare, hanno sottoscritto polizza n. 124527433 - rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. in data 8.7.2015 - prevista dal sopra citato art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, avente copertura dell'intero importo dei lavori effettuati e collaudati pari ad € 19.503.222,34 oltre IVA e che pertanto il predetto obbligo contrattuale può ritenersi adempiuto;

- di dare infine atto che ai sensi dell'art. 141 comma 3 il Certificato di collaudo ha assunto carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo e che pertanto non risulta applicabile il comma 9 della norma medesima che dispone il pagamento della rata di saldo previa garanzia fideiussoria;

- di poter pertanto procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla liquidazione del credito di € 624.776,22 oltre IVA, e così per complessivi € 68.253,84 o.f.c., individuato con Determinazione dirigenziale n. 6 del 13.1.2015 con la quale è stato approvato il Certificato di Collaudo dei lavori in esame, direttamente ai singoli soggetti facenti originariamente parte del raggruppamento, pro quota in base all'accordo di associazione temporanea, tenuto conto delle rispettive vicende giuridiche;

- di autorizzare, vista la documentazione agli atti e per le motivazioni tutte in premessa evidenziate, in favore dell'impresa MIT s.r.l. (P.IVA 0562809001- cod beneficiario 70331) corrente in Nichelino (TO) Via Calatafimi 25, la liquidazione del credito d'appalto per la quota di sua spettanza pari ad € 148.640,70 o.f.c. (di cui alle fatture nn. 355 del 30.9.2011 di € 6.708,71 o.f.c. e 356 del 30.9.2011 di € 141.931,99 o.f.c.) sul seguente conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.:

Istituto UNICREDIT BANCA ag. Moncalieri (omissis)

facendo fronte alla suddetta spesa con i fondi del capitolo 204704 - impegno delegato n. 3542/2010 assunto con Determinazione n. 1272 del 30.11.2010;

- di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la corresponsione della residua somma del credito d'appalto alle imprese Arcas s.p.a. e Guerrini in fallimento tenendo conto degli esiti delle conclusive verifiche in atto in ordine all'intervenuta cessione dei crediti d'appalto ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recepita con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

- di dare atto da ultimo che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile;

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23,26, 27 e 37 del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Salvatore SCIFO

VISTO DI CONTROLLO
ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 - SEZ. 7.2.1
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dr. Giovanni LEPRI